



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE
Personale Tecnico Amministrativo
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 228410
presenze@uniupo.it

Al Personale Tecnico-amministrativo

Oggetto: assenze per malattia

L'art. 55-septies comma 1 del D. Lgs. 30/03/2021 n. 165 prevede che *“Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.”*

Il successivo comma dello stesso articolo stabilisce che *“in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ...”*.

Questo significa che nei primi due eventi di malattia inferiori a dieci giorni nell'anno solare la certificazione può essere rilasciata anche da medici non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. In ogni caso deve comunque essere presentata una certificazione telematica inviata all'INPS.

In conclusione, la giustificazione dell'assenza per malattia può essere effettuata con le seguenti modalità:

- a) l'assenza per malattia è giustificata con certificazione medica inviata per via telematica all'INPS direttamente dal medico di base o convenzionato con il SSN o da una struttura sanitaria pubblica; tale certificazione è resa disponibile, con le medesime modalità, all'Amministrazione;
- b) nel caso dei primi due episodi di malattia nell'anno solare di durata non superiore ai 10 giorni, sono ammessi anche i certificati telematici rilasciati da medici non convenzionati con il SSN;
- c) dal terzo episodio di malattia nell'anno solare sono ammessi solo i certificati telematici rilasciati dal medico di base o convenzionato con il SSN o da una struttura sanitaria pubblica;
- d) nel caso di impossibilità del medico a inviare online il certificato di malattia (per malfunzionamento del PC, mancanza di connettività ecc.), il lavoratore dovrà presentare all'Amministrazione il certificato di malattia in modalità cartacea.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Pasquini)

Trasmessa tramite E-mail

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.